Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 ottobre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 3 OTTOBRE 1951:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 989.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Mazza Gregorio fu Salvatore, in comune di Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 990.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Anania Luigi fu Giuseppe ed Anania Maria di Luigi, in comune di Bocchigliero (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 991.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Colosimo Giovanna di Vincenzo, in comune di Petronà (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 992.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Colosimo Giovanna di Vincenzo, in comune di Cerva (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 993.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Caputi Alberto fu Francesco, in comune di Strongoli (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 994.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Mazza Gregorio fu Salvatore, in comune di Squillace (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 995.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Mazza Gregorio fu Salvatore, in comune di Borgia (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 996.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Siciliani Mario fu Domenico, in comune di Cirò (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 997.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di De Luca Tommaso fu Giuseppe, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 998.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Longo Luigi fu Francesco, in comune di Spezzano Albanese (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 999.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Gaetani Dell'Aquila D'Aragona Luigi di Paolo, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1000.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Gaetani Dell'Aquila D'Aragona Bonifacio di Paolo, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1001.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Gaetani Dell'Aquila D'Aragona Enrico di Paolo, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1002.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Francesco-Giuseppe fu Carlo, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1003.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Francesco-Giuseppe fu Carlo, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1004.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ciliberto Pasquale, Roberto e Giuseppe di Gregorio, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1005.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Marsico Vincenzo fu Francesco, in comune di Spezzano Piccolo (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1006.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1007.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di Scandale (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1008.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1009.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di Scandale (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1010.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1011.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1012.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1013.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione dello Sila di terreni di proprietà degli eredi Verga Giacinto, Vittoria, Maria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1014.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà degli eredi Verga Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, in comune di Mesoraca (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1015.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà degli eredi Verga Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, in comune di Roccabernarda (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1016.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà degli eredi Verga Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, in comune di Petilia Policastro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1017.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà degli eredi Verga Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1018.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà degli eredi Verga Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, in comune di Belvedere Spinello (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1019.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà degli eredi Verga Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio, in comune di Castelsilano (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1020.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Taverna (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1021.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Lucifero Antonio-Arduino fu Armando, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1022.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Cosentino Giuseppe fu Francesco, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1023.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Cosentino Rodolfo fu Francesco, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1024.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Francesco fu Nicola, in comune di Cotronei (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1025.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, in comune di Umbriatico (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1026.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Martucci Francesco fu Luigi, nei comuni di Caccuri e di Cerenzia (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1027.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Serra Francesco fu Salvatore, in comune di Celico (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1028.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Arturi Raffaele fu Francesco, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1029.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Corrado Orlando fu Costantino, in comune di Magisano (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. 1030.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di De Riso Augusto fu Riccardo, in comune di Aprigliano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. **1031.**

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Alfonso fu Enrico, in comune di Caccuri (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1951, n. **1032.**

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zinzi Giovanni fu Luigi, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1951, n. **1033.**

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zurlo Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, in comune di Scandale (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. **1034.**

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, in comune di Umbriatico (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. **1035.**

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Francesco-Giuseppe fu Carlo, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1951, n. **1036.**

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giunti Pietro di Leonardo e Massara Francesco fu Filippo, in comune di Strongoli (Catanzaro).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. **982.**

Modificazioni al regolamento per le Case di rieducazione approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione è modificato nel modo seguente:

« Art. 4. — *Decreti di internamento e loro esecuzione.*

L'internamento nelle case di rieducazione è ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835.

Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030.

Il Ministero assegna i minorenni alle case di rieducazione, da esso dipendenti e a quelle gestite da pubbliche o private istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione ».

Art. 2.

L'art. 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione, è modificato nel modo seguente:

« Art. 13. — *Comitato di assistenza.*

In ogni capoluogo di mandamento è costituito un Comitato di assistenza minorile.

Il Comitato si compone:

a) del pretore, presidente;

b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza;

d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia;

e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;

f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di più parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano.

Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere *b*) e *d*) è ridotto alla metà.

Il Comitato è costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. **983.**

Modificazione del decreto 1° marzo 1949, n. 219, con il quale venne eretto in ente morale l'Ente giuliano autonomo di Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 1° marzo 1949, n. 219, con il quale venne eretto in ente morale l'Ente giuliano autonomo di Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1949, n. 219, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il termine di cui al quarto comma dell'art. 3 potrà peraltro essere prorogato di sei mesi in sei mesi fino a che ciò sia necessario ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 35. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 984.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza, in Firenze.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 15 novembre 1941, integrato con postille 3 febbraio 1949 e 20 gennaio 1951, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza, in Firenze; viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale omonima, la quale viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo, consistente in immobili situati in Firenze e valutati L. 2.370.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 985.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi romani.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi romani.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1951, n. 986.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale « E. Marelli » di Milano.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale con annessa scuola di avviamento professionale industriale « E. Marelli » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951, n. 987.

Modificazione agli articoli 4 e 5 dello statuto della Fondazione scolastica « Piero Gaslini » di Genova-Bolzaneto.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 4 e 5 dello statuto della Fondazione scolastica « Piero Gaslini » di Genova-Bolzaneto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 988.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « A. Pacinotti » di Venezia.

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « A. Pacinotti » di Venezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1951.

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 15 luglio 1947, n. 2968, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1947, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 16, col quale fu nominato presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, l'on. avv. Antonio Maxia Arangino, a decorrere dal 15 luglio 1947 per la durata di quattro anni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Per la durata di quattro anni a decorrere dal 15 luglio 1951 l'on. avv. Antonio Maxia Arangino è confermato nella carica di presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Gressoney, addì 22 agosto 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1951
Registro Lavori pubblici n. 27, *foglio n.* 120.

(4866)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1951.

Istituzione in Taranto di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Taranto un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Dal 1° ottobre 1951 è istituito a Taranto un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Taranto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 64. — LA MICELA

(4851)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1951.

Modificazioni alla composizione dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione delle ex organizzazioni sindacali del credito e assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, con il quale si stabilisce che per la sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse federazioni e sindacati nazionali il Comitato può essere composto dagli stessi membri che costituiscono il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della rispettiva Confederazione soppressa, quando il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale lo ravvisi opportuno nell'interesse della liquidazione;

Visti i decreti Ministeriali 30 marzo 1946, 29 maggio 1946, 14 novembre 1946 e 15 giugno 1948, con i quali si provvede alla nomina dei quattro Comitati di sorveglianza sulle liquidazioni delle quattro ex Federazioni nazionali dei servizi tributari, delle banche popolari, delle casse di risparmio e delle casse rurali già aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione;

Visti i decreti Ministeriali 20 novembre 1945, 1° febbraio 1948, 30 marzo 1948 e 15 aprile 1948, con i quali si provvede alla nomina dei membri dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione e delle Federazioni nazionali già ad essa aderenti, ad esclusione delle quattro già sopra nominate;

Considerato che le operazioni di liquidazione delle predette quattro Federazioni sono pressochè ultimate per cui non si ritiene più necessario mantenere per le quattro Federazioni stesse dei Comitati di sorveglianza distinti e separati da quello della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Otto Attanasio Cinque, il dott. Romolo Cavarra, il dott. Guido Casale, il dott. Arrigo Anesin e l'avv. Celso Atzeni membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche per le seguenti Federazioni nazionali in liquidazione:

1) Federazione nazionale dei servizi tributari;
2) Federazione nazionale delle banche popolari;
3) Federazione nazionale casse di risparmio;
4) Federazione nazionale casse rurali.

I membri degli attuali Comitati di sorveglianza per le suindicate Federazioni decadono dalla loro carica.

Roma, addì 13 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1951.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 22 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio stesso anno, con il quale i signori avv. Arduino Cerutti e dottor Antonio Cà Zorzi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gaspare Campagna fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, ed il dott. Antonio Cà Zorzi è confermato vice presidente della stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

(4803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 26 settembre 1951:

Cordaro Angelo, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di San Cataldo, stesso distretto;

Vascellari Aurelio, notaio residente nel comune di Pieve di Cadore, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Agordo, stesso distretto;

Mascia Ottorino, notaio residente nel comune di Ielsi, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Riccia, stesso distretto.

(4854)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di lottizzazione del piano parziale di ricostruzione di Milano relativo alla zona compresa tra le vie Ariberto, Ausonio, Lanzone, Ghislieri, Circo, San Sisto, corso Ticinese, via De Amicis e corso Genova.

Con decreto Ministeriale 24 settembre 1951, n. 2487, previa decisione sulle opposizioni presentate è stato approvato, con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di lottizzazione del piano parziale di ricostruzione di Milano, relativo alla zona compresa tra le vie Ariberto, Ausonio, Lanzone, Ghislieri, Circo, San Sisto, corso Ticinese, via De Amicis e corso Genova, in tre planimetrie in scala 1:500 e una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione di detta lottizzazione rimane fermo il termine 28 febbraio 1953, fissato dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, n. 3229, con il quale è stato prorogato il termine di attuazione del piano parziale di ricostruzione originario.

(4890)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1951.

(4888)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo, è stato accolto un ricorso straordinario proposto dal ragioniere Tenna Emanuele, direttore provinciale di 2ª classe del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto Ministeriale 16 ottobre 1948, concernente promozioni, per merito comparativo, al grado 7° di gruppo *A*.

(4893)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Eraldo Lo Giudice di Stefano, nato a Paola (Cosenza) il 20 settembre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medecina e chirurgia conseguito presso la Università di Bologna nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959):

Serie e numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie C	364147	Tesoreria provinciale di Bari . .	Suor Maria Aloisia Addamiano, dom. a Bari in piazza Massari n. 5	50.000
» D	190172	Tesoreria provinciale di Milano . .	Battista Mario fu Pasquale, dom. a Milano, via Fabio Filzi n. 33	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 4 settembre 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(4549)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1951

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1951 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio al 31 agosto 1951 — Incassi (in milioni di lire)		Dal 1º luglio al 31 agosto 1951 — Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951 (suppletivo)		54.268		
Gestione di Bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — Competenza	170.408		173.983	
Entrate e spese di bilancio effettive — Residui	17.543		39.048	
Totale		187.951		213.031
In conto movimento di capitali — Competenza	3.361		1.896	
In conto movimento di capitali — Residui	1.086		726	
Totale		4.447		2.622
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	286.721		278.397	
Conti correnti	421.046		360.590	
Incassi da regolare	360.264		327.245	
Altre gestioni	280.144		194.665	
Totale		1.348.175		1.160.897
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di Portafoglio	17		136	
Pagamenti da regolare	4.820		45.039	
Altri crediti	243.504		350.840	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	408		—	
Totale		248.74		396.015
Totale generale incassi e pagamenti				1.772.565
Fondo di cassa al 31 agosto 1951				71.025
Totale a pareggio		1.843.590		1.843.590

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1951 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		71.025	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di Portafoglio	269		
Pagamenti da regolare	113.121		
Altri crediti	279.356		
Titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione	252		
Totale crediti		392.998	
In complesso			464.023
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.066.341		
Conti correnti	245.101		
Incassi da regolare	66.849		
Altre gestioni	215.866		
Totale debiti			2.594.157
Situazione del Tesoro (passività)			2.130.134

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(4355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 199

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,90	» Roma	624,92
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,94	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 3 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,90
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46,25
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	72,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % 1936	91,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,20
Id. 5 % 1960	98,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,93

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona di ripopolamento e cattura

La superficie della zona di ripopolamento e cattura di Alba (Cuneo), di cui ai decreti Ministeriali 6 agosto 1947 e 31 maggio 1950, viene ridotta da ettari 1476 circa ad ettari 1304 circa. Detta zona resta così delimitata: ponte sul fiume Tanaro ad ovest di Alba; Rondò; Mussotto La Sarda; strada provinciale che porta a Santa Vittoria d'Alba sino all'incrocio con il molino di Cinzano; da detto incrocio per quota 181 al fiume Tanaro; attraverso il fiume Tanaro per quota 180 fino all'incrocio e lungo detta strada per cantina Roddi fino a Fontana; Cascina San Cassiano; linea retta sino all'incrocio del canale di Verduno ad ovest del Cimitero; scaricatore di detto canale sino al fiume Tanaro ed al ponte sul fiume Tanaro ad ovest di Alba.

(4886)

Revoca di zona di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Tizzano e Palanzano (Parma), della estensione di ettari 630, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 gennaio 1948, viene revocata.

(4887)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a tre posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed il decreto 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 48523/12106 del 17 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 35°.

I) Tale limite è elevato di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

II) Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione iscritti alle prime otto categorie, ai numeri da 4 a 10 della nona categoria ed ai numeri da 3 a 6 della decima categoria della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

III) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

IV) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

VII) Si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo amministrativo (gruppo *A*) del Commissariato per il turismo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 e dirette al Commissariato per il turismo, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali (via Boncompagni, 15) del detto Commissariato, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere: le complete generalità ed il recapito del candidato; la elencazione dei documenti e la indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova orale.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire al Commissariato dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Certificato su carta bollata da L. 24 dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

2. - Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40.

3. Diploma originale, o copia notarile su carta bollata da L. 40, di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e commerciali e titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da Università o da altro Istituto di istruzione superiore.

4. Certificato, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati certificati dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta bollata di L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e

partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti da essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgono ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

9. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da esibirsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I documenti sopra indicati debbono essere legalizzati o vidimati dall'autorità competente, tranne quelli rilasciati da autorità sedenti in Roma.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il certificato medico e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare civile di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7. La copia dello stato di servizio civile dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto e regolarizzata con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Il personale non di ruolo, che intenda fruire dell'esenzione del limite massimo d'età, dovrà presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio competente, da cui risultino la data di inizio del servizio non di ruolo, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata, le mansioni svolte nonchè la dichiarazione di aver ininterrottamente e lodevolmente esercitato tali mansioni per almeno due anni.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., devono presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7 del presente articolo, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

E' fatta eccezione per il requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti;

di un professore di Università, docente di una delle discipline che sono argomento di prove scritte;

del capo del personale del Commissariato per il turismo;

di un funzionario di gruppo *A* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al sesto, membri.

Un funzionario del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione saranno eventualmente aggregati altri membri per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile;
2) diritto costituzionale e amministrativo;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) svolgimento di un tema di cultura generale storico-letteraria, con particolare riguardo alla storia dell'arte italiana.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: diritto internazionale pubblico; nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche); storia civile e letteraria d'Italia dal trattato di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri; geografia fisica ed antropica dell'Italia; una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di averne piena conoscenza sia nella lettura sia nella traduzione in italiano e dall'italiano; ordinamento e attribuzioni del Commissariato per il turismo e degli Enti da esso dipendenti e vigilati, nonchè legislazione turistico-alberghiera italiana. Il candidato dovrà sostenere inoltre una conversazione su un argomento di interesse turistico.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova (gruppo *A*) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè il regolamento vigente, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1951
Registro Presidenza n. 52, *foglio n.* 100

(4856)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale di merito del concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C) nel Corpo del genio civile, riservato al personale in servizio, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visti il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che recano norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che reca norme per l'ammissione nel ruolo dei disegnatori del Genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, relativo all'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante le norme per la concessione dei benefici agli ex combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vsto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19518, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, al registro n. 6, foglio n. 277, e pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1948, mediante il quale è stato indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile, riservato al personale in servizio;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1949, col quale il termine (31 gennaio 1949) per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso di cui trattasi è stato prorogato al 31 maggio 1949;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1949, n. 25389, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1949, registro n. 11, foglio n. 35, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*) del Corpo del genio civile, riservato al personale in servizio, indetto col decreto Ministeriale 1° luglio 1948, citato nelle premesse:

1.	Fortebuono Cesare	punti 44,50
2.	Ronchini Claudio, ex combattente	» 43,75
3.	Martinis Giuseppe	» 39 —
4.	Donadio Antonio	» 38 —
5.	Cascavilla Luigi	» 34,50
6.	Grandi Luigi, ex combattente	» 34,10
7.	Bonechi Pietro	» 34 —
8.	Galli Bruno	» 33,35
9.	D'Aiutolo Giovanni, ex combattente	» 32 —
10.	Drog Francesco	» 32 —
11.	Conforti Icilio	» 30 —
12.	Brandolani Giovanni, ex combattente	» 28,85
13.	Filippini Guglielmo, invalido di guerra, ex combattente	» 27,40
14.	Fanteria Walter	» 23,60
15.	Rosada Giovanni	» 22,10
16.	Mancini Osvaldo, ex combattente	» 17,60
17.	Claps Remigio	» 17 —
18.	Amato Salvatore, invalido di guerra, ex combattente	» 16,25
19.	Gambino Giuseppe, ex combattente	» 16 —
20.	Biggi Bruno, ex combattente celibe, nato l'8 agosto 1910	» 15 —
21.	Blasi Umberto, ex combattente celibe, nato l'8 febbraio 1914	» 15 —
22.	Crispo Ciccarelli Giovanni	» 13,90
23.	Capecchi Umberto	» 13,10
24.	Caser Ines	» 13,05
25.	Biggi Adriano	» 13 —
26.	Saraceni Arrigo	» 12,90
27.	Bertolotto Mario,	» 12,85
28.	De Candia Marino, ex combattente	» 12,10
29.	Romano Bruno	» 12,10
30.	Marano Ugo	» 11,85
31.	Migliaccio Michele	» 11,83
32.	Matteucci Roberto, ex combattente	» 11,30
33.	Perrone Domenico, ex combattente	» 11 —
34.	Del Carlo Luigi, ex combattente	» 11,90
35.	Creazzo Giuseppe	» 10,75
36.	Buccini Gino	» 10,60
37.	Vitolo Mario	» 10,50
38.	Vittori Antisari Giuseppe	» 10,44
39.	Ricciardi Alberto	» 10,20
40.	Valentini Petronio, ex combattente	» 10,15
41.	Gandini Mario, ex combattente	» 10,09
42.	Rossi Aldo, ex combattente	» 10 —
43.	Mollica Rolando	» 9,65
44.	Marrocco Luciano	» 9,60
45.	De Luca Giuseppe	» 9,30
46.	Scabia Luigi, invalido di guerra, ex combattente	» 9,05
47.	Tamburini Aldo	» 8,90

48. Carli Ettore, ex combattente punti 8,80
49. Fabbrizi Luigi » 8,75
50. Ondino Domenico, deportato civile » 8,60
51. Baldaccini Aldo » 8,60
52. Di Miceli Aurelio, ex combattente » 8,50
53. Boccadamo Otello » 8,33
54. Salciccia Vittorio, partigiano combattente » 8,15
55. Cavalieri Giovanni, ex combattente » 8,09
56. Ballarè Carlo, figlio d'invalido di guerra, ex combattente » 8,05
57. Biagiotti Valentino, ex combattente » 8,05
58. La Bruna Giovanni, ex combattente » 8 —
59. Ravizza Furio » 8 —
60. Colaiaco Ennio » 7,95
61. Di Salvatore Giuseppe, invalido di guerra, ex combattente » 7,85
62. Turris Adolfo, croce al merito di guerra, ex combattente » 7,85
63. Parrinello Giuseppe, ex combattente, coniugato con tre figli » 7,85
64. Laudadio Tommaso, ex combattente, coniugato con un figlio » 7,85
65. Angelucci Manfredo » 7,85
66. Tarantino Pio, ex combattente » 7,15
67. Di Bella Raffaele » 7 —
68. Eccel Bruno, orfano di guerra » 6,90
69. Forino Federico, ex combattente » 6,90
70. Dall'Asta Pietro » 6,90
71. Mussi Riccardo, ex combattente, coniugato con due figli » 6,85
72. Mancini Manlio, ex combattente, coniugato con un figlio » 6,85
73. De Cesare Alfiero, ex combattente » 6,60
74. Iachetti Gaetano » 6,40
75. Schenone Michele » 6,30
76. Bocconcelli Adelmiro » 6,25
77. Sollazzo Francesco, ex combattente, coniugato con due figli » 6,20
78. Silvestri Pietro, ex combattente, celibe » 6,20
79. Gentile Gustavo » 6,15
80. Barbiero Carmine, ex combattente » 6,10
81. Pozzoli Luciano, coniugato, nato il 6 settembre 1923 » 6,10
82. Füstös Rolando, coniugato, nato l'8 marzo 1924 » 6,10
83. Testa Attilio, ex combattente » 6,05
84. Ceccarini Rodolfo » 5,30
85. Pierotti Vincenzo, ex combattente » 5,25
86. Famulari Vincenzo, ex combattente » 5,19
87. Caboara Baciccia » 5,16
88. Bartolucci Libero, ex combattente » 5,10
89. Barbieri Pietro » 5,05
90. Corticelli Enzo, figlio d'invalido di guerra » 4,90
91. Cordiviola Bruno » 4,80
92. Liberto Vincenzo » 4,65
93. Rauco Giulio, celibe, nato il 17 ottobre 1920 » 4,35
94. Fabbrini Giorgio, celibe, nato il 14 settembre 1921 » 4,35
95. Mancini Giambattista, celibe, nato il 21 maggio 1924 » 4,35
96. Marino Guerino, ex combattente » 4,25
97. Melis Giuseppe, ex combattente » 3,85

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Fortebuono Cesare punti 44,50
2. Ronchini Claudio, ex combattente » 43,75
3. Martinis Giuseppe » 39 —
4. Donadio Antonio » 38 —
5. Cascavilla Luigi » 34,50
6. Grandi Luigi, ex combattente » 34,10
7. Bonechi Pietro » 34 —
8. Galli Bruno » 33,35
9. D'Aiutolo Giovanni, ex combattente » 32 —
10. Drog Francesco » 32 —
11. Conforti Icilio » 30 —
12. Brandolani Giovanni, ex combattente » 28,85
13. Filippini Guglielmo, invalido di guerra, ex combattente » 27,40
14. Fanteria Walter punti 23,60
15. Rosada Giovanni » 22,10
16. Mancini Osvaldo, ex combattente » 17,60
17. Claps Remigio » 17 —
18. Amato Salvatore, invalido di guerra, ex combattente » 16,25
19. Gambino Giuseppe, ex combattente » 16 —
20. Biggi Bruno, ex combattente, celibe, nato l'8 agosto 1910 » 15 —
21. Blasi Umberto, ex combattente, celibe, nato l'8 febbraio 1914 » 15 —
22. Crispo Ciccarelli Giovanni » 13,90
23. Capecchi Umberto » 13,10
24. Caser Ines » 13,05
25. Biggi Adriano » 13 —
26. Saraceni Arrigo » 12,90
27. Bertolotto Mario » 12,85
28. De Candia Marino, ex combattente » 12,10
29. Romano Bruno » 12,10
30. Marano Ugo » 11,85
31. Migliaccio Michele » 11,83
32. Matteucci Roberto, ex combattente » 11,30
33. Perrone Domenico, ex combattente » 11 —
34. Del Carlo Luigi, ex combattente » 10,90
35. Creazzo Giuseppe » 10,75
36. Buccini Gino » 10,60
37. Vitolo Mario » 10,50
38. Vittori Antisari Giuseppe » 10,44
39. Ricciardi Alberto » 10,20
40. Valentini Petronio, ex combattente » 10,15
41. Gandini Mario, ex combattente » 10,09
42. Rossi Aldo, ex cambattente » 10 —
43. Mollica Rolando » 9,65
44. Scabia Luigi, invalido di guerra, ex combattente » 9,05
45. Carli Ettore, ex combattente » 8,80
46. Ondino Domenico, deportato civile » 8,60
47. Di Miceli Aurelio, ex combattente » 8,50
48. Salciccia Vittorio, partigiano combattente » 8.15
49. Cavalieri Giovanni, ex combattente » 8,09
50. Ballarè Carlo, figlio d'invalido di guerra, ex combattente » 8,05
51. Biagiotti Valentino, ex combattente » 8,05

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Marrocco Luciano
2. De Luca Giuseppe
3. Tamburini Aldo
4. Fabbrizi Luigi
5. Baldaccini Aldo
6. Boccadamo Otello
7. La Bruna Giovanni
8. Ravizza Furio
9. Colaiaco Ennio
10. Di Salvatore Giuseppe
11. Turris Adolfo
12. Parrinello Giuseppe
13. Laudadio Tommaso
14. Angelucci Manfredo
15. Tarantino Pio
16. Di Bella Raffaele
17. Eccel Bruno
18. Forino Federico
19. Dall'Asta Pietro
20. Mussi Riccardo
21. Mancini Manlio
22. De Cesare Alfiero
23. Iachetti Gaetano
24. Schenone Michele
25. Bocconcelli Adelmiro
26. Sollazzo Francesco
27. Silvestri Pietro
28. Gentile Gustavo
29. Barbiero Carmine
30. Pozzoli Luciano
31. Füstös Rolando
32. Testa Attilio
33. Ceccarini Rodolfo
34. Pierotti Vincenzo
35. Famulari Vincenzo
36. Caboara Baciccia
37. Bartolucci Libero
38. Barbieri Pietro
39. Corticelli Enzo
40. Cordiviola Bruno
41. Liberto Vincenzo
42. Rauco Giulio
43. Fabbrini Giorgio
44. Mancini Giambattista
45. Marino Guerino
46. Melis Giuseppe

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1951
Registro n. 27, *foglio n.* 230

(4859)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esiti di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, è stato accolto il ricorso del prof. Cremonese Giulio contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per la mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) art. 5 del bando di concorso.

(4753)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1951, è stato accolto il ricorso del prof. Mira Pietro contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, per la mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) art. 5 del bando di concorso.

(4755)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1951, è stato accolto il ricorso del prof. Giulini Stefano contro il provvedimento di esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per la mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) art. 5 del bando di concorso.

(4750)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, di cui al decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1951, n. 4197, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 145, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G.41/24/218/169438 del 19 settembre 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girola Induno, nei giorni 15 e 16 ottobre 1951, alle ore otto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 settembre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 52 — CASABURI

(4860)

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), di cui al decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1951, n. 4190, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 143, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica);

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G.41.24.218.169439 del 19 settembre 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 22 e 23 ottobre 1951, alle ore otto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 49 — CASABURI

(4861)

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1951, n. 4198, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 146, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/218/169437 del 19 settembre 1951;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 30 e 31 ottobre 1951, alle ore otto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 51 — CASABURI

(4862)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 1055 del 25 luglio 1949;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Lucherini Aldo, invalido di guerra	punti	109,351
2. Flamigni Guido	»	109,185
3. Alboni Arnaldo, ex aequo	»	107,185
4. Ravaglia Luigi, ex aequo	»	107,185
5. Randi Giuseppe	»	106,416
6. Pizzigati Mario	»	105,235
7. Tabanelli Sigfrido	»	105,175
8. Toldo Luigi	»	103,535
9. Parenti Cesarino	»	101,830
10. Miano Vittorio	»	99,750
11. Camanzi Vittorio	»	99,725

12. Isola Lamberto . punti 99,500
13. Savorani Leandro . . . . . » 94,900
14. Turci Francesco . . . . . » 87,735
15. Lugaresi Agostino . . . . » 87,638
16. Ferramosca Luigi . . » 86,975
17. Neri Alessandro, invalido di guerra » 86,875
18. Mannocci Piero » 84,470
19. Campoli, Sergio » 81,833
20. Caranti Ghino Giorgio . » 81,400
21. Nanni Tito . » 80,295
22. Melloni Francesco . » 79,000
23. Calanchi Guido . » 77,676
24. Valvetri Giorgio » 70,350
25. Cigarini Giorgio . . » 68,990
26. Brusori Giuseppe » 67,900
27. Fattorini Goffredo . . » 66,041
28. Camerani Remo » 64,915
29. Baldini Mario » 63,250
30. Baroni Giorgio » 59,500
31. Biagi Luciano » 58,850

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 22 settembre 1951

Il prefetto: CIGLIESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 15852 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1948;

Considerato che i comuni di Alfonsine, Bagnacavallo e Riolo dei Bagni, i cui organici prevedono, rispettivamente, 4, 5 e 2 condotte mediche, sono in difetto con la percentuale degli invalidi di guerra (militari e civili) e che pertanto le condotte mediche del 2° reparto di Alfonsine, del 3° reparto esterno di Villanova di Bagnacavallo e del 2° reparto di Riolo dei Bagni di cui al concorso in esame debbono essere conferite ad invalidi di guerra, ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375;

Accertato che il candidato dott. Neri Alessandro (17° graduato) è in possesso del requisito di invalido di guerra ed ha diritto al collocamento preferenziale ai sensi della citata legge, mentre il candidato dott. Lucherini Aldo, pur essendo invalido di guerra, non ha diritto al collocamento preferenziale, perchè in atto titolare di condotta medica;

Accertato altresì che i candidati Alboni Arnaldo (nato il 7 settembre 1914) e Ravaglia Luigi (nato il 7 novembre 1914), classificati ex aequo al 3° posto, hanno parità di requisiti e che, quindi, la precedenza deve essere determinata dall'età, ai sensi del decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Viste le istanze dei candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse è assegnata la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Lucherini dott. Aldo: condotta medica del 2° reparto di Alfonsine;
2) Flamigni dott. Guido: condotta medica di San Zaccaria di Ravenna;
3) Alboni dott. Arnaldo: condotta medica del 2° reparto di Riolo Bagni;
4) Neri dott. Alessandro: condotta medica di Villanova di Bagnacavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 22 settembre 1951

Il prefetto: CIGLIESE

(4836)

PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 27252 del 14 dicembre 1950, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1946 e bandito con decreto prefettizio in data 30 luglio 1947, n. 20860;

Visto il proprio decreto n. 27719 del 14 dicembre 1950, con il quale, in base alla graduatoria del concorso sopradetto, venivano dichiarati i vincitori;

Visto che alcuni veterinari dichiarati vincitori hanno rinunciato alla nomina e che pertanto è necessario provvedere alla dichiarazione di altri vincitori;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti n. 281 dell'11 marzo 1934;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Fasolio Luigi: Villafranca d'Asti;
2) Ravinale Francesco: Castagnole Lanze;
3) Pasetti Giovanni: Asti;
4) Morone Antonio: Valfenera;
5) Gobba Mario: Calliano;
6) Santa Celestino: Vesime;
7) Mossetti Luigi: Buttigliera d'Asti;
8) Prezioso Vincenzo: Montemagno;
9) Nani Camillo: Mombaruzzo;
10) Lanfranco Luigi: Castell'Alfero;
11) Vidale Fulvio: Cortazzone d'Asti;
12) Borsatti Ezio: Portacomaro;
13) Quaglia Francesco: Refrancore;
14) Toppino Cesare: Incisa Scapaccino.

Il presente decreto sarà inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 12 settembre 1951

p. *Il prefetto*: MATTIROLO

(4837)

PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio 3421 in data 30 gennaio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1951;

Visto il successivo decreto n. 3421 in data 30 gennaio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie ai vincitori del concorso predetto;

Considerato che i sottoelencati sanitari hanno rinunziato alla nomina per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

D'Ambrosio dott. Alfonso: condotta consorziale di Casalmorano;

Atzori dott. Livio: condotta di Casalmaggiore;

Bacchiani dott. Unico: condotta consorziale di Casalbuttano;

Trombini dott. Giuseppe: condotta consorziale di Rivarolo del Re;

Bertelli dott. Cesare: condotta consorziale di Vescovato;

Rasini dott. Amedeo: condotta consorziale di Pieve d'Olmi;

Viste le dimissioni presentate in data 3 settembre 1951 dal dott. Corini Umberto dal posto di veterinario condotto del comune di Crema;

Ritenuto che, a seguito della rinunzia dei rispettivi titolari occorre procedere alla nuova assegnazione delle predette sedi resesi vacanti e di quelle altre, per le conseguenti assegnazioni a seguito delle opzioni dei concorrenti, sono rimaste esse pure prive di titolare;

Considerato che i dottori D'Ambrosio Alfonso; Atzori Livio; Bacchiani Unico; Bertelli Cesare; Rasini Amedeo, come da dichiarazione in atti hanno comunicato di rinunciare alla nomina presso altre condotte della Provincia da loro indicate in ordine di preferenza nella domanda di ammissione al concorso in parola;

Che di conseguenza, in base all'ordine della graduatoria al dott. Guido Guidi, nominato titolare della condotta di Stagno Lombardo deve essere assegnata la condotta veterinaria di Crema; mentre al dott. Trombini Giuseppe titolare della condotta di Rivarolo del Re quella di Casalmaggiore, sedi rispettivamente indicate dagli interessati in ordine di preferenza;

Avendo all'uopo interpellato i predetti veterinari nonchè i concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria circa l'accettazione delle sedi rimaste vacanti e dai medesimi richieste in ordine di preferenza, ed avendone ottenuto rispettivamente l'accettazione;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55, 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — I seguenti candidati, già vincitori del concorso sopracitato, vengono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

Guido dott. Guidi: condotta di Crema;
Trombini dott. Giuseppe: condotta di Casalmaggiore.

2. — I seguenti candidati già risultati idonei al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori ed assegnati alle seguenti condotte:

Felappi dott. Innocenzo: condotta di Stagno Lombardo;
Scamoni dott. Agostino: condotta di Pieve d'Olmi;
Martani dott. Rosolino: condotta di Vescovato;
Beltrami dott. Bruno: condotta di Casalbuttano;
Bergamaschi dott. Carlo: condotta di Rivarolo del Re.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 3 settembre 1951

Il prefetto: BINNA

(4817)

PREFETTURA DI PERUGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto n. 23779-San. del 28 giugno 1951, con il quale i medici chirurgi idonei all'undicesimo concorso a posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1948 nella provincia di Perugia, venivano dichiarati vincitori delle condotte a concorso;

Tenute presenti le intervenute rinuncie di alcuni dei predetti medici alle condotte loro assegnate;

Considerato che ai sensi degli articoli 26 e 81 del regolamento dei concorsi a posto di sanitario condotto (regio decreto 11 marzo 1935, n. 235), in caso di vacanza del posto verificatosi nei primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta sul n. 164 del 20 luglio 1951, l'assegnazione del posto va fatta al concorrente che segue il rinunciatario nella graduatoria, tenuto conto dell'ordine di preferenza col quale il posto è stato indicato sulla sua domanda di ammissione al concorso, e che, ove il nuovo assegnatario avesse già conseguita la nomina per altro posto, deve essere invitato a scegliere tra i due posti;

Tenuto presente, in conformità dell'art. 52, secondo comma, del citato regolamento n. 281, che la rinnucia o l'accettazione di un posto comporta la perdita del diritto all'assegnazione dei posti successivamente indicati dai concorrenti idonei sulla domanda di ammissione al concorso, salvo che per il posto per il quale si fosse già conseguita la nomina;

Accertata la rinuncia dei seguenti medici ai posti a fianco indicati;

Bolli Ezio Valeriano fu Geremia: Perugia (Mugnano);
Giunti Valentino di Pietro: Perugia (Pontevalleceppi);
Graziani Bindo fu Luigi: Perugia (Pontevalleceppi);
Salvadori Cino di Giovanni: Città della Pieve (Moiano);
Meini Giorgio di Vincenzo: Valfabbrica;
Vagnucci Achille di Vincenzo: Pietralunga (1ª condotta);
Bocchini Luigi fu Augusto: Norcia (Campi Ancarano);
Tortolini Eugenio fu Francesco: Norcia (Campi Ancarano)
Ceracchini Mario di Luigi: Foligno (Capodacqua);
Barberini Fulberto fu Riccardo: Foligno (Capodacqua);
Bottoloni Novello di Guglielmo: Foligno (Capodacqua);
Rossi Elio fu Carlo: Pietralunga (1ª condotta);
Andiloro Vincenzo fu Francesco: Norcia (Campi Ancarano);
Adami Lando fu Germano Norcia (Campi Ancarano);
Bianconi Antonio fu Carlo: Pietralunga;
Tramontana Corrado (invalido) di Domenico: Scheggia-Pascelupo;
Leonardi Francesco di Luigi: Scheggia-Pascelupo.

Visti gli articoli 26 e 81 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il precedente decreto n. 23779-San. del 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 20 luglio 1951, col quale i medici chirurgi idonei all'undicesimo concorso a posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1948 nella provincia di Perugia, venivano dichiarati vincitori dei posti a concorso, viene parzialmente variato come segue:

Pignotti Pietro di Guido: Perugia (Mugnano);
Migliorati Mariano di Gaetano: Umbertide (2ª condotta);
Cenci Ezio di Erminio: Città di Castello (Fraccano);
Messini Luigi di Clemente: Perugia (Pontevalleceppi);
Berardi Aldo fu Annibale: Città di Castello (Lugnano);
Rosignoli Romano di Amedeo: Città della Pieve (2ª condotta);
Madeiski Sigismondo fu Taddeo: Città della Pieve (Moiano);
Fratini Aldo di Nazzareno: Valfabbrica (capoluogo);
Prosciutti Antonio fu Americo: Collazzone (Collepepe);
Caramazza Ferdinando fu Antonio: Monte Santa Maria Tiberina (Lippiano);
D'Avirro Michele di Antonio: Foligno (Capodacqua);
Fiorani Francesco di Silvio: Norcia (Campi Ancarano);
Dionisi Vincenzo di Giuseppe: Pietralunga;
Capocchi Mario fu Giuseppe: Scheggia-Pascelupo;
Giani Ferdinando di Giuliano: Bettona.

Il presente decreto viene comunicato ai Comuni interessati perchè provvedano alle nomine, assegnando quindici giorni di tempo ai medici per l'assunzione del servizio, avvertendo che in caso diverso saranno considerati rinunciatari.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Perugia e dei comuni di Bettona, Città di Castello, Città della Pieve, Collazzone, Foligno, Monte Santa Maria Tiberina, Norcia, Perugia, Pietralunga, Scheggia-Pascelupo, Umbertide, Valfabbrica.

Perugia, addì 13 settembre 1951

Il prefetto: LONGO

(4841)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.